

N. R.G. 6664/2020

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, all'udienza dell'01 luglio 2022,

- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui dell'art. 83, co. 7, lett. h), decreto-legge, 17 marzo 2020, n. 18, (conv. con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27 e come modificato dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77), ossia con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti e applicato l'art. 281 *sexies* c.p.c.; ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 6664/2020 R.G.,

TRA

#### **FALLIMENTO**

- attore -

### **CONTRO**

**OGGETTO**: Azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.f. e art. 2901 c.c.

Conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta in vista dell'udienza odierna, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

# **FATTO E DIRITTO**

Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento ha convenuto in giudizio

, in persona del l.r.p.t., nella qualità di eredi di (in virtù di testamento pubblico registrato il 30/11/2017) al fine di sentire dichiarare inefficace ex artt. 66 l.f. e 2901 cod. civ. la scrittura privata del 20 settembre 2016 stipulata da e e, conseguentemente, dichiarare inefficace il pagamento di € 55.000,00 eseguito in favore del , con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione al fallimento di € 55.000,00, oltre interessi legali dalla data della transazione al soddisfo.

A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che in data 20/09/2016 la *in bonis* (poi fallita giusta sentenza di questo Tribunale n. 9/2017 del 31/01/2017) aveva stipulato con



un atto di transazione volto a porre fine alla lite relativa al rapporto locatizio intercorrente tra il primo, nella veste di locatore, e la locataria in merito ai locali siti in Foggia alla via a seguito della procedura di convalida di sfratto in cui il Trib. di Foggia aveva ordinato alla locataria il rilascio dei beni − ordinanza del 3/12/2015; R.G. 8112/2015 − la società non provvedeva a liberare i locali dei propri beni mobili ivi presenti, né onorava i canoni di locazione scaduti pari ad € 93.892,02. In tale contesto, le parti stipulavano transazione a mezzo della quale la società si riconosceva debitrice della somma su indicata nei confronti del

e si obbligava al versamento a saldo e stralcio della somma complessiva di € 55.000,00, versati a mezzo di assegno circolare.

Il Fallimento odierno attore deduce la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2901 cod. civ. e 66 L.F. e pertanto così conclude: "1) - accertati i presupposti di cui all'66 legge fall. e all'art. 2901 c.c., dichiarare inefficace l'atto di scrittura privata del 20 settembre 2016 tra la e

, 2) – per l'effetto dichiarare inefficace il pagamento di  $\epsilon$  55.000 a favore del sig.

; 3) – ordinare a

, in persona del

Rettore e l.r.p.t. , nella loro qualità di eredi del sig. in via solidale tra loro alla restituzione alla curatela fallimentare e per essa alla massa dei creditori della somma di  $\in$  55.000 ottenuta quale pagamento ed esecuzione della scrittura privata del 20 settembre 2016 tra la e , oltre interessi legali a decorrere dal di della transazione fino al soddisfo. 4) - condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di lite (contributo unificato pari ad  $\in$  759,00, marca da bollo  $\in$  27,00, spese di notifica), e compensi di avvocato, rivalsa IVA e CAP come per legge, il tutto a vantaggio della massa dei creditori del fallimento".

I convenuti, nel costituirsi tardivamente in giudizio, hanno contestato nel merito la domanda, negando la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere la revocatoria dei pagamenti eseguiti in forza dell'atto di transazione e deducendo che tale atto non ha arrecato danni ai creditori stante la natura prededucibile dei canoni di locazione.

Tanto premesso, gli stessi hanno concluso di: "Nel merito: - rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; - condannare parte attrice al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. in favore di parte convenuta da valutarsi in via equitativa, vista l'insistenza in pretese coscientemente infondate, e senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza di esse; - con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarre in favore del professionista che si dichiara antistarario".

All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., sono state rigettate – con provvedimento che qui si conferma – le richieste di prova testimoniale formulate da parte convenuta, poiché vertenti su fatti non diretti a dimostrare la mancata conoscenza dello stato d'insolvenza dell'attrice *in bonis* e, quindi, irrilevanti ai fini della decisione; la causa è stata, pertanto, rinviata per discussione e decisione *ex* art. 281 *sexies* c.p.c.

All'odierna udienza, la causa è assunta in decisione sulla scorta delle conclusioni di parte.

La domanda proposta dal Fallimento è fondata e va accolta.

In punto di diritto, l'art. 66 l.f. stabilisce che il curatore può domandare al tribunale fallimentare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile. Tale norma ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica nel senso che l'unica differenza fra la revocatoria *ex* art. 66 l.f. e la revocatoria *ex* art. 2901 cod.



civ. è l'ambito di efficacia: la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che abbia esercitato l'azione (Cass. Civ., n. 9170/2 015).

A differenza dell'art. 2901 cod. civ., che in caso di esperimento vittorioso dell'azione consente unicamente al creditore di procedere successivamente all'esecuzione, l'azione revocatoria ordinaria al cui esperimento il curatore è legittimato *ex* art. 66 L.F. ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore (compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere) e l'accoglimento della domanda ha un effetto recuperatorio dei beni (Cass. Civ. Sez. Un. n. 10233/2017). In altri termini, l'accoglimento dell'azione di cui all'art. 66 L.F., ha un effetto analogo a quello della revocatoria fallimentare ossia la sentenza che accoglie la domanda ha natura costitutiva, in quanto modifica *ex post* una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 437/2000; Cass. Civ. n. 9141/2007; Cass. Civ. n. 24954/2013).

Come noto, i presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 cod. civ. sono:

- 1. l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debitore; nel caso di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, esso coincide con i crediti ammessi al passivo fallimentare; la legittimazione del curatore all'esperimento dell'azione revocatoria è, infatti, sostitutiva di quella dei creditori (Cass. Civ. n. 11763/2006).
- **2.** l'effettività del danno (*eventus damni*), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
- 3. la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
- 4. in ipotesi di atto oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (partecipatio fraudis);
- 5. la dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito (consilium fraudis).

Nel caso specifico della stipula di una transazione, si ravvisa che detto negozio sia assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria (Cass. 2017/71 e 1180/63), la quale può essere accolta qualora la parte che la domandi riesca a provare la consistenza dell'ammontare dei crediti al passivo del fallimento, che la transazione abbia recato pregiudizio ai creditori (Cass. 7507/07), prova ammessa anche per presunzioni (Cass. Civ. n. 10430/2005; Cass. Civ. n. 1054/1999; Cass. Civ. 699/1997) e la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo, ossia che conosca la situazione economico-finanziaria negativa della locataria (Cass. Civ. n. 2651/2013; Cass. Civ. n. 9927/1996).

Calate al caso in esame le coordinate ermeneutiche ora compendiate, il Fallimento odierno attore ha provato che la società *in bonis,* all'epoca dell'atto dispositivo (settembre 2016) era gravata da numerose posizioni debitorie nei confronti di soggetti poi insinuatisi al passivo fallimentare: lo stato passivo in atti (v. doc. 9, produzione attorea) evidenzia una debitoria di € 774.986,33 ammessi in sede di verifica; in particolare i crediti del fisco di € 371.782,45, delle banche di € 170.499,16 e dei lavoratori pari ad € 150.000,00 circa sono maturati antecedentemente alla stipula dell'atto di transazione oggetto di causa; la situazione di dissesto sussisteva ben prima della transazione di settembre 2016.

È provata, anche perché non contestata, la preesistenza – alla data di stipula della transazione con il – dei debiti innanzi passati in rassegna e oggetto di ammissione al passivo.

Ricorre, poi, nel caso in parola il presupposto oggettivo del pregiudizio cagionato dall'atto di disposizione (*eventus damni*), ossia il depauperamento della garanzia patrimoniale posta a presidio delle ragioni del creditore, dovendo al riguardo precisarsi che in tema di azione revocatoria



ordinaria, non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e, dunque, l'impossibilità del creditore di conseguire *aliunde* la prestazione, risultando sufficiente che con il compimento dell'atto si sia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (v. Cass. Civ. n. 12678/2001 e Cass. Civ. n. 20813/2004). Una volta, perciò, che il creditore abbia provato il concretizzarsi di una variazione quantitativa o anche qualitativa del patrimonio del debitore, è onere di quest'ultimo, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, fornire la prova che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ. n. 7767/2007).

Alla stregua degli elementi probatori disponibili, emerge come la parte istante abbia assolto al proprio obbligo, offrendo la prova − a mezzo dell'atto di transazione del 20/09/20216 − del mutamento quantitativo e qualitativo apportato al proprio patrimonio risultando, con tale atto, sottratto alla garanzia dei creditori una cospicua somma di danaro: il pagamento della somma di € 55.000,00 ha modificato il patrimonio del debitore ad esclusivo vantaggio del e in danno della massa dei creditori.

Tra l'altro, il principio della non revocabilità dell'adempimento di un debito scaduto si riferisce esclusivamente all'adempimento in senso tecnico (Cass. 12123/90) e non trova applicazione rispetto alla stipula di un atto di transazione (Cass. Civ. n. 2017/1971 in *Giust. Civ.* 1971, 1584; Cass. Civ. 1180/63 in *Giust. Civ.* 1963, 1531) giacché la stipula della transazione si fonda sulla libera determinazione del debitore (tra le altre, Trib. Firenze, n. 3379/2016). Né sfugga – come pure rilevabile *ex officio* (Cass. Civ. 4689/2020) – che l'eventuale esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, rispetto ai quali la parte odierna convenuta è decaduta giacché costituita in giudizio in violazione del termine di cui all'art. 166 c.p.c. ed incorsa nelle decadenze di cui all'art. 167, co. 2, c.p.c. (v. Cass. Civ. n. 30219/2019; Cass. Civ. n. 16793/2015; Corte App. Cagliari, n. 195/2019). Alla società convenuta, costituitasi il 31/03/2021 a fronte dell'udienza *ex* art. 183 c.p.c. del 02/04/2021, dunque due giorni prima dell'udienza, è preclusa la possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Passando all'esame dell'elemento soggettivo, ossia la *scientia damni*, le emergenze processuali convergono in modo univoco nel provarne la sussistenza da parte del debitore e del terzo.

In tema di azione revocatoria, gli atti con i quali il debitore dispone del suo patrimonio, arrecando pregiudizio alle ragioni creditorie, si distinguono a seconda che siano anteriori o posteriori alla nascita del credito e che siano a titolo gratuito od oneroso. L'anteriorità del credito rispetto all'atto da revocare, dalla quale dipende, *ex* art. 2901, co.1, n.1 c.c., la necessità della prova del *consilium fraudis*, va stabilita con riferimento alla nascita dell'obbligazione, e non alla sua esigibilità.

Nel caso di specie, trattandosi di atto dispositivo successivo alla ragione creditoria vantata dall'attore, è sufficiente la mera conoscibilità e, quindi la consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, da accertarsi anche a mezzo del ricorso a criteri probatori presuntivi (Cass. Civ. n. 15310/2007; Cass. Civ. n. 24757/2008; Cass. Civ. n. 5359/2009).

Tanto evidenziato, la *in bonis* non poteva non essere a conoscenza della propria ingente esposizione debitoria all'epoca dell'atto di transazione del 20/09/2016, a fronte della dichiarazione di fallimento che sarebbe intervenuta a distanza di qualche mese, in data 31/01/2017. Quanto alla consapevolezza del terzo, è pacifico in giurisprudenza che la stessa possa desumersi da presunzioni semplici quali, ad esempio, i rapporti qualificati (ad es. di *affectio societatis* o di parentela o vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle



circostanze fattuali che denotino un'anomalia del comportamento delle parti, tali da far ragionevolmente dedurre la sussistenza di tale consapevolezza in capo alla controparte contrattuale in riferimento alla qualità delle parti e alla tempistica negoziale.

Nel caso di specie, convergono in tal senso plurimi elementi indiziari: il contratto di locazione dell'01/05/1996 intercorso tra le parti (con cui il locava alla società

in bonis i locali siti in e alla ); il primo atto di intimazione di sfratto per morosità del 15/7/2014 (stante il reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione); il primo atto di transazione del 26/01/2015 rimasto inadempiuto (con cui la società fallita si impegnava a saldare la morosità in 33 rate mensili di pari importo fino alla concorrenza della somma complessiva di € 63.389,52); il secondo atto di intimazione di sfratto dell'11/11/2015 (non avendo la ottemperato alla transazione del 26/1/20215) ed, infine, la transazione del 20/9/2016 (con cui il locatore accettava il pagamento di € 55.000,00 a saldo e stralcio del maggior credito di € 93.892,02). Orbene, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo trova riscontro nel rapporto di risalente conoscenza tra le parti, considerato che i rapporti di locazione tra la e la famiglia di avevano avuto inizio già negli anni '80 del secolo scorso (come pure dedotto in comparsa di costituzione da parte convenuta); tra l'altro il recidivo e lungamente prolungato inadempimento contrattuale della locataria, morosa nel pagamento del canone di locazione per più annualità, l'inadempimento alla prima transazione del 26/01/2015, i plurimi procedimenti di sfratto incardinati, il mancato spontaneo rilascio degli immobili locati nonostante le ordinanze del Tribunale di Foggia (del 02/12/2015, R.G.n. 8113/2015, e del 03/12/2015, R.G.n. 8112/2015), l'attivazione della procedura esecutiva di rilascio, pur nel contesto del prolungato rapporto negoziale e di conoscenza tra le parti sono elementi, noti o obiettivamente conoscibili dal

che attestano lo stato di impotenza funzionale non transitoria della locataria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, in termini di decozione.

Lo stato di insolvenza (rilevante ai fini dell'art. 5 L. Fall.) si individua nella incapacità del debitore di far fronte, coi mezzi e i tempi ordinari e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte. Né può certamente ritenersi normale per una impresa economicamente sana, che il creditore si sia visto reiteratamente costretto ad agire anche esecutivamente (docc. 7, 7a, 8, 8a, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta), per vedere soddisfatte le proprie ragioni. Tali circostanze dedotte da parte attrice, confermate da controparte e confortate dalla documentazione in atti rendono superfluo il ricorso ad ulteriori accertamenti istruttori, in quanto sintomatiche del carattere strumentale dell'atto dispositivo oggetto di esame, finalizzato a dare corso ad un trasferimento di ricchezza che sottrae risorse alla garanzia dei creditori.

L'accettazione, poi, da parte del locatore dell'importo di euro 55.000,00 a fronte di una debitoria complessiva della locataria superiore a euro 100.000,00 è condotta che di per sé non si spiega razionalmente se non nella consapevolezza da parte del della situazione economica in cui versava la

Sul punto, gli odierni convenuti hanno sostenuto che nessun danno è stato arrecato agli altri creditori "...trattandosi di crediti in prededuzione quelli oggetto di transazione". Invero, si tratta di canoni locatizi maturati antecedentemente alla declaratoria di fallimento, assistiti solo dal privilegio speciale ex art. 2764 cod. civ., pertanto il avrebbe dovuto concorrere in sede concorsuale ai fini del relativo soddisfo.

Quanto alla posizione degli odierni convenuti, deve osservarsi che a mezzo di testamento pubblico per rogito del notaio dott. Paolo Simonetti del 23/07/2015, registrato in Foggia il 30/11/2017 al n. 6327-1T, rep. n. 21.064, racc. n. 14.509, — deceduto in data 16/11/2017 —



nominava eredi universali di tutti i suoi beni in parti uguali tra loro i nipoti

, in persona del l.r.p.t. (doc. 20, produzione convenuti); ciò giustifica che gli stessi rispondano a titolo ereditario dei debiti di Tutto ciò premesso, sussistendone i presupposti di legge, va accolta la spiegata azione revocatoria e deve, pertanto, dichiararsi l'inefficacia ex art. 66 L.F. ed art. 2901 cod. civ. nei confronti della massa dei creditori del Fallimento , della transazione del 20 settembre 2016 stipulata dalla società La declaratoria d'inefficacia con revoca dell'atto di transazione de quo comporta la condanna dei convenuti coeredi alla restituzione dell'importo versato al de cuius Gli odierni convenuti vanno condannati in parti uguali e in solido alla restituzione al Fallimento della somma di complessivi € 55.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della notifica della domanda giudiziale (03/12/2020) al soddisfo. Non può esaminarsi nel merito l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 69 bis 1.f. articolata da parte convenuta solo nelle note di trattazione scritta del 23/06/2022, giacché formulata tardivamente. Anche il difetto di titolarità e/o legittimazione attiva in capo al Fallimento lamentato dai convenuti solo nelle ridette note di trattazione scritta ed incentrato sulla pronunzia nel 2018 del Fallimento della " " non coglie nel segno giacché invoca l'esistenza di procedura di fallimento distinta da quella attorea (v. artt. 147, 148 l.f.). Ogni ulteriore questione preliminare e di merito sollevata dalle parti processuali è assorbita. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al del d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018: medi per le fasi di studio e introduttiva; minimi per la trattazione/istruttoria (in quanto priva di prove costituende) e la fase decisionale (solo riepilogativa). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande del Fallimento nei confronti di , in persona del l.r.p.t., nella qualità di eredi di , così provvede: - accoglie la domanda revocatoria proposta ex art. 66 L.F. e art. 2091 cod. civ. dal Fallimento e, per l'effetto: a) dichiara l'inefficacia nei confronti del Fallimento , in persona del curatore 1.r.p.t. della transazione stipulata in data 20/09/2016 tra b) condanna, in parti uguali e in solido tra loro, . in persona del l.r.p.t., nella qualità di eredi di , alla restituzione in favore del , in persona del curatore 1.r.p.t. di € 55.000,00, oltre interessi legali Fallimento dalla domanda giudiziale al soddisfo, nei termini di cui in parte motiva; - condanna in persona del l.r.p.t., in parti uguali e in solido tra loro, a rifondere al Fallimento , in persona del curatore l.r.p.t., le spese di lite che si liquidano in € 826,21 per esborsi documentati e in € 8.700,00 per onorari, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge. Il Giudice - dott. Antonio Lacatena Foggia, 01 luglio 2022